

COMUNE DI OSASIO

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Sommario

1. Introduzione generale	
1.1. Premessa	
1.2. Obiettivo del Piano	
1.3. Piano operativo e rendicontazione	
1.4. Attuazione	
1.5. Finalità istituzionali	
1.6. Sintesi dei soggetti a cui il Piano è diretto	
2. Le partecipazioni dell'ente	
2.1. Le partecipazioni societarie	
2.2. Altre partecipazioni e associazionismo	
3. Il Piano operativo di razionalizzazione	

1. Introduzione generale

1.1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

1.2. Obiettivo del Piano

L’obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle società partecipate anche tenendo conto dei seguenti criteri individuati dal comma 611:

- a) *eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni.*

La locuzione “non indispensabili” rafforza quanto già disposto nell’art. 3 comma 27 citato e deve leggersi nel senso che l’attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal “mercato”. Preme infatti ricordare che secondo l’art. 3 comma 27 citato gli oggetti delle società che possono essere detenibili sono:

- (i) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell'ente o
 - (ii) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell'ente stesso. Ora secondo recente sentenza della Corte Costituzionale i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento con i servizi pubblici locali e secondo altro orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per legge e pertanto la legge disciplina l'ampiezza della classe dei servizi pubblici. Se ne deve quindi concludere che sono i servizi strettamente necessari al perseguimento del fine istituzionale dell'ente che debbono essere "indispensabili" allorché non reperibili sul mercato;
- b) *sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) *eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile: trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga;*
 - d) *aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali, per il cui commento si rinvia alla seconda parte;*
 - e) *contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.*

1.3. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle Amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'Amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

È di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare “alla lettera” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “su proposta” proprio del sindaco.

1.4. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614¹ della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568 ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Si riassumono i contenuti principali di tale disciplina:

- ✓ (co. 563²) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.
La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.
In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
- ✓ (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
- ✓ (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del

¹ 614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

² 563. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni

personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

- ✓ (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
- ✓ (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente³.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

³ 568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. (13)

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

1.5. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

1.6. Sintesi dei soggetti a cui il Piano è diretto

Come sopra detto e considerato il Comune soggetto attuatore, il piano di razionalizzazione si rivolge alle partecipazioni societarie da esso detenute direttamente ed indirettamente. Sulle partecipazioni indirette occorre escludere dal perimetro d'indagine i soggetti che non rilevano o sono esclusi dalla norma. Sul punto si richiama anche:

- il disposto dell'art.3 comma 27 delle legge 244/2007⁴ s.m.i. e del comma 569 della legge 147/2013 s.m.i., relativo a: le società quotate sul mercato, le società che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'ex art. 3, comma 25 del Codice Appalti nonché, come riportato nella circolare ANCI del 4/11/2010, le società strumentali oggetto dell'art. 13 del d.l. n. 223/2006, c.d. Bersani (TAR Lazio, se. II ter, 6/11/2009 n. 10891);
- il mancato riferimento della legge 190/2014 alle aziende speciali e alle istituzioni come invece faceva riferimento la legge che delegava l'attività del Commissario Cottarelli.

Nella tabella seguente sono sintetizzati i soggetti giuridici da ricomprendere/escludere dal Piano.

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

⁴ 27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

<p>SOGGETTI OGGETTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOCIETÀ PARTECIPATE - SOCIETÀ CONSORTILI - SOCIETÀ COOPERATIVE - SOCIETÀ ISTITUITE SULLA BASE SILEGGI REGIONALI O SPECIALI 	<p>SOGGETTI ESCLUSI DAL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> - AZIENDE SPECIALI - ISTITUZIONI - ASSOCIAZIONI - FONDAZIONI - AZIENDE CONSORTILI - CONSORZI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI
---	---

2. Le partecipazioni dell'ente

2.1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Osasio partecipa al capitale delle seguenti società:

- a) Società Metropolitana Acque Torino Spa Servizi Srl. - sede legale: corso XI Febbraio 14, Torino - con una quota dal 0,002% (1 azione);
- b) Società ACEA Pinerolese Industriale Spa – sede: via Vigone 42, Pinerolo (TO) con una quota del 0,00024843% (n.2 azioni);

Le partecipazioni societarie citate non sono oggetto del presente Piano essendo le società quotate sui mercati regolamentati come disposto dall'art.1 comma 550⁵ della legge n.147/2013.

2.2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa inoltre che il Comune di Osasio, fa parte:

1. dell'Unione di Comuni "Terre dai mille colori" per l'esercizio obbligatorio associato delle funzioni fondamentali ex art.14 Dl. 78/2010:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

⁵ 550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l-bis) i servizi in materia statistica.

2. dell'Associazione "Terre dei Savoia", ente no profit riconosciuto dalla Regione Piemonte a cui aderiscono 53 Comuni. Essa rappresenta un'area estesa nelle provincie di Cuneo, Asti e Torino caratterizzata da importanti insediamenti urbani e agricoli, ricchi di risorse culturali, ambientali e produttive, che l'associazione intende promuovere.

3. dell'Associazione "Recosol - Rete dei Comuni Solidali", l'associazione è stata fondata presso il comune di Pinerolo (Torino) il 14.11.2003 ed ora conta oltre trecento Comuni aderenti. La sede legale della Rete dei Comuni Solidali è presso il comune di Carmagnola (Torino). Recosol è stata fondata per promuovere cooperazione decentrata nei Paesi in via di sviluppo.

4. dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), associazione senza scopo di lucro, nata nel 1901 a cui aderiscono circa 7.300 Comuni. L'associazione ha come finalità principale la difesa e l'affermazione del principio delle autonomie comunale, che trova riconoscimento nella nostra Costituzione. L'ANCI è socia di numerose Società (Ancitel SpA, Ancitel Energia e ambiente SpA, ComuniCare Srl, AnciSA Srl, AnciCom Srl, ecc.) che vendono servizi ai Comuni e ad altre Pubbliche Amministrazioni.

5. dei seguenti Consorzi obbligatori per legge:

- I. Consorzio Intercomunale Socio – Assistenziale 31 siglabile "CISA 31" sede via Avv. Cavalli 6, Carmagnola, rifer. legge n.328/2000 e legge regionale n.1/2004 - con una quota del 2,08%;
- II. Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 siglabile "Co.Va.R.14" - sede legale in piazza San Giovanni 9, Carignano (TO), rifer. legge regionale n.24/2002 - con una quota del 0,1%. A detto Consorzio fanno capo quote azionarie delle seguenti società:
 - a) TRM Spa (trattamento rifiuti metropolitani) per quota pari a 0,0023%⁶
 - b) Pegaso 03 Srl. (gestione servizi in capo a Co.Va.R. 14) per quota pari a 1,00%⁷.

Come specificato al punto 1.6 queste partecipazioni / associazioni non sono oggetto del presente Piano in quanto adesioni che rispondono a specifici obblighi di legge ovvero forme libere di associazione di cui al Capo V del Titolo II del D.lgs. 267/2000, escluse dalla legge 190/2014.

⁶ Rifer. caratura delle quote di voto in Assemblea Covar per il comune di Osasio

⁷ Rifer. caratura delle quote di voto in Assemblea Covar per il comune di Osasio

3. Il Piano operativo di razionalizzazione

Dal quadro delineato emerge che in base alle norme vigenti non si configurano per il Comune di Osasio ipotesi di partecipazioni societarie dirette da dismettere obbligatoriamente, atteso che l'unico obbligo espresso e ribadito, è la dismissione delle società "non aventi finalità istituzionali".

Ciò detto, al fine comunque di corrispondere per motivi di trasparenza alla finalità della legge 190/2014 di "assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", si ritiene opportuno evidenziare per le quote societarie di cui alle lettere a) e b) del punto precedente, alcuni passaggi del piano di razionalizzazione adottato dal Co.Va.R. 14⁸:

....omissis.....

a) TRM S.p.a.:

- *Inquadramento: Acquisizione delle quote deliberata con delibera Ass. n. 6 del 24 aprile 2012, in attuazione ai protocolli d'intesa per l'organizzazione del sistema di conferimento dei rifiuti urbani all'impianto di termovalorizzazione del Gerbido sottoscritto in data 15/07/2008, tra Provincia di Torino, Consorzi di Bacino e ATO-R (Ente di governo dell'ambito ottimale della ex Provincia di Torino ai sensi della L. 24/02 e del D.lgs. 152/06). La convenzione prevedeva che la società TRM affidataria in house della realizzazione e gestione del termovalorizzatore del Gerbido potesse svolgere, a partire dall'entrata in funzione dell'impianto, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, ai sensi dell'art. 113 TUEL, dando priorità di conferimento ai propri soci. La partecipazione alla società TRM, rappresenta una parte importante del programma di riordino del sistema delle Aziende di servizi pubblici locali, previsto dagli organismi territoriali preordinati, e risponde alla finalità di raggiungere dimensioni e assetti societari, gestionali e operativi tali da consentire la competitività del sistema economico locale, in cui siano garantiti servizi di qualità a costi "sostenibili" e con tariffe a copertura integrale avviando processi di progressiva privatizzazione ai sensi del programma Cottarelli.*
- *Descrizione: TRM è la società che ha ricevuto l'affidamento in house per la progettazione, la costruzione e la gestione del termovalorizzatore della provincia di Torino. Il termovalorizzatore è un impianto finalizzato allo smaltimento di rifiuti non altrimenti recuperabili, che valorizza l'energia in essi contenuta, producendo elettricità e calore; rappresenta la fase conclusiva del sistema integrato di gestione dei rifiuti nella città metropolitana. Dal dicembre 2012 TRM S.p.A. è una società a capitale misto: l'80% delle sue quote sono detenute da TRM V. S.p.A. - società controllata congiuntamente da IREN S.p.A. (Gruppo IREN), socio industriale con il 49%, e da F2i Ambiente S.p.A. (F2i SGR S.p.A.), socio finanziario con il 51%. Del rimanente 20%, il Comune di Torino risulta ad oggi il socio pubblico di maggioranza con circa il 18% delle quote totali mentre del restante 2% , suddiviso tra gli altri soci pubblici, Covar 14 deteneva a fine anno 2014 circa lo 0,23%. Covar 14 partecipa alle Assemblee dei soci di TRM esercitando un proporzionale potere di indirizzo, di direzione e di controllo gestionale e finanziario. Dall'ultimo bilancio approvato (2013) si evince un risultato di gestione fortemente condizionato dal peso dei finanziamenti resisi necessari per la realizzazione dell'opera, che pur in fase di assestamento è funzionante solo*

⁸ Rifer. deliberazione n. 205 del 30 marzo 2015 della sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti: ... ove il consorzio detenga partecipazioni societarie, deve ritenersi che si debba operare la prescritta verifica di compatibilità della partecipazione detenuta con il fine per il quale è stato costituito, cioè "la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni" degli enti che lo costituiscono (cfr. Corte conti dell'Emilia Romagna, Deliberazione n. 52/2010/PAR). ...

dall'aprile del 2013. La perdita di circa 5.000.000 di euro è stata portata ad esercizio successivo, e nel 2014 la società si è ulteriormente finanziata con un incremento di capitale che, ancora in fase di compimento, sarà molto probabilmente finanziata totalmente dal socio privato. In ogni caso gli indicatori di bilancio forniscono tutti dei dati in progressivo miglioramento nel triennio, e, in attesa del bilancio 2014, TRM, in audizione congiunta della I e VI Commissione Consiliare della Città di Torino, tenutasi nel novembre scorso, ha già anticipato un incremento dei ricavi legato al raggiungimento delle piene potenzialità dell'impianto e alla produzione energetica conseguente. Si auspica quindi un netto miglioramento dei risultati economici già dal bilancio societario 2014.

- *Obiettivi: La partecipazione societaria è minimale, consente a Covar 14 di garantirsi prestazioni di un servizio pubblico essenziale: il trattamento di recupero dei materiali residuali alle raccolte differenziate che sono attestate al 61,8% per l'anno 2014. Il Covar 14 non dispone di propri impianti per lo smaltimento e nel tempo ha sempre conferito i rifiuti negli impianti autorizzati, disponibili nella Provincia di Torino, e indicati nella programmazione dell'ATO-R. Le discariche nel territorio sono ormai quasi tutte esaurite e la realizzazione del termovalorizzatore ha evitato la necessità di trovare altri impianti di destinazione e gli incrementi inevitabili dei costi che avrebbero determinato aumenti delle tariffe dei servizi. Attualmente la tariffa applicata al Covar14 è di euro 106,95/t. Non è prevista cessione di quote in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale.*

b) Pagaso 03 S.r.l.:

- *Inquadramento: con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni consorziati n. 27 del 22.12.2003 veniva approvata la costituzione di una società strumentale a responsabilità limitata, denominata Pegaso 03, alla quale affidare le attività di progettazione e riorganizzazione dei servizi previsti per la partenza della raccolta porta a porta domiciliare, la progettazione, sviluppo, organizzazione e gestione della comunicazione all'utenza, la gestione completa in tutte le fasi della riscossione della tariffa dei servizi di igiene urbana.*
- *Descrizione: attualmente la società gestisce in house attività strumentali importanti per il funzionamento dell'Ente, alcune delle quali collegate all'erogazione dei servizi di Igiene urbana come la gestione del numero verde, con raccolta prenotazioni, reclami e informazioni da e per l'utenza. Collegata informaticamente agli uffici tecnici del Covar 14, inoltre Pegaso 03 trasmette dati che consentono la verifica dell'erogazione dei servizi sul territorio e l'addebito delle sanzioni alle ditte in appalto inadempienti. I programmi informatici di cui dispone consentono il rilevamento degli svuotamenti dei cassonetti della raccolta differenziata porta a porta per una commisurazione dei canoni basati sull'effettiva erogazione del servizio. Sta collaborando nella procedura d'informatizzazione degli accessi agli ecocentri per una gestione più efficace delle strutture. I comuni consortili inoltre hanno disposto nel tempo, con proprio atto regolamentare, il trasferimento al Covar 14 della titolarità dell'entrata della Tariffa, con contestuale attribuzione della potestà di accertamento e riscossione del medesimo tributo gestito autonomamente sino al 2012. Dal 2013, con la reinternalizzazione della tariffa sotto forma di Tares prima e di Tari poi, la maggior parte dei Comuni hanno deciso di continuare ad avvalersi del Covar 14, quale soggetto gestore del sistema integrato dei rifiuti, la gestione delle attività di riscossione dei due tributi. La società si è dotata inoltre dei programmi, costruiti internamente per la gestione della bollettazione e dei resoconti di incasso, di redazione delle liste dei morosi, il scarico dei ruoli del coattivo affidati nel tempo ad Equitalia e si sta strutturando per gestire a breve, autonomamente, anche le procedure per l'ingiunzione fiscale. Il capitale sociale detenuto al 100% da Covar14 ammonta attualmente ad euro 1.000.000 e dal febbraio 2015 ha ottenuto l'iscrizione all'albo n. 183 per la riscossione accertamento e liquidazione dei tributi e di altre entrate dei comuni e delle "province" con un numero di abitanti inferiore ai 10.000 ai sensi dell'art.153, c. 1 D.lgs. 15 dic. 1997, n. 460.*

- *Obiettivi: l'Ente delegato alla riscossione dai Comuni Consorziati ha quindi nella riscossione una finalità istituzionale e la società Pegaso03 è strettamente necessaria per assolvere tale funzione. Per poterla esercitare direttamente dovrebbe internalizzare personale e organizzazione. Inoltre Pegaso 03, da una comparazione attuata sul valore delle procedure di gara e relativi affidamenti di attività similari a quelle effettuate dalla ns società, risulta che i costi attualmente praticati ai Comuni Consorziati sono mediamente inferiori del 7-8% (ns prot. 145 del 13/01/20 15), a conferma di una precedente analisi in cui i costi per bolletta emessa da Pegaso 03 risultavano di euro 2,65 a fronte dei 4,05 di Gec e dei 3,28 di Equitalia (Piano dei Servizi 2013). Indicatori questi che confermano l'attenta politica dei costi sostenuta nel tempo dal Consorzio sulla sua società. Pegaso 03 ha già ridotto ai minimi i costi del Cda visto che ha un organo monocratico (l'amministratore unico con compenso monitorato). Richieste di contenimento ulteriore dei costi del personale sono attivati sul 2015 con riduzioni complessive previste ad oggi almeno di 70.000 euro sui budget proposti a inizio anno. Inoltre la partecipazione societaria di Covar 14 in Pegaso 03 è oggetto di conferimento nella procedura di gara attualmente aperta, per la società unica della città metropolitana, cui tempistiche attualmente previste prevedono che per il mese di giugno avvenga la dismissione delle quote in capo alla suddetta.*
-omissis.....*

In merito a quanto sopra ed ai fini conoscitivi richiamati nell'introduzione alla citazione del piano di razionalizzazione adottato dal Co.Va.R. 14, corre l'obbligo di rappresentare che la legge regionale 24 maggio 2012, n. 7, prevede la riorganizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo n.4 ambiti territoriali ottimali, corrispondente per il torinese circa al territorio provinciale.

Purtroppo per ritardi vari legati anche a difficoltà di coordinamento normativo, la gestione dei rifiuti è temporaneamente ancora in capo ai consorzi di bacino.

È ragionevole ritenere che superati i ritardi nell'applicazione della legge, si completi nel torinese il processo aggregativo in corso fra le società di ciascun consorzio che ne consentirà la razionalizzazione nel più ampio contesto provinciale, similmente a quanto già avviene per il servizio idrico integrato.

In questo senso è l'orientamento di questa Amministrazione ed il suo parere espresso nelle sedi consortili.